



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 52/7 del 27.11.2009

Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 7, commi 47 e 48 come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 3. Contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei consorzi fidi del settore cooperazione.

Direttive di attuazione

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

La legge regionale 5 marzo 2008 n. 3, art. 7, commi 47 e 48 come integrata dalla legge regionale 7 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma prevede uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi fidi aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese del settore cooperazione.

In tal modo si intende agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del settore della cooperazione, nel rispetto della normativa comunitaria vigente.

A tal fine la Regione ha previsto, per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, nell'UPB S06.03.028 Posizione Finanziaria SC 06.0758, la spesa di € 1.000.000.

Le presenti Direttive definiscono i criteri e le modalità di realizzazione dell'intervento, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis".

Sono escluse dai benefici di cui alle presenti direttive le cooperative agricole, le cooperative della pesca, le cooperative di credito, le cooperative edilizie di abitazione.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono partecipare all'intervento i Consorzi fidi in possesso dei seguenti requisiti:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. essere costituiti prevalentemente da piccole e medie imprese del settore cooperazione, aventi sede operativa in Sardegna;
2. essere vigenti alla data del 31 dicembre precedente all'anno in cui viene pubblicato l'avviso relativo all'intervento;
3. non avere fini di lucro;
4. avere sede operativa in Sardegna;
5. operare prevalentemente a favore delle piccole e medie imprese del settore cooperazione;
6. essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale istituito dall'articolo 106 o dall'art. 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

La "prevalenza" di cui al punto 1) è determinata dall'incidenza percentuale, sulla compagine sociale, di soci appartenenti al settore cooperazione. Tale incidenza percentuale non deve essere inferiore al 51% del numero totale di soci.

La "prevalenza" di cui al punto 5) è determinata dall'ammontare degli affidi a favore delle imprese operanti nel settore cooperazione. Tale ammontare non deve essere inferiore al 51 % del totale degli affidi in essere al 31 dicembre precedente all'anno in cui viene pubblicato l'avviso relativo all'intervento.

ART. 3

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le risorse destinate alla realizzazione dell'intervento sono pari, per ciascuno degli anni indicati, ad € 1.000.000.

La ripartizione delle risorse tra i Consorzi fidi ammessi all'intervento verrà effettuata i criteri di seguito specificati.

La spesa destinata alla concessione di contributi per l'integrazione dei fondi rischi presso i consorzi fidi verrà in primo luogo ripartita secondo le seguenti misure:

- a) 50 % (€ 500.000) a favore di tutti i consorzi;
- b) 50% (€ 500.000) a favore dei consorzi fidi che possiedono i requisiti di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Test o unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), o che conseguano tali requisiti entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge o che presentino domanda per l'acquisizione degli stessi entro sei mesi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

La spesa, ripartita secondo i criteri di cui ai punti precedenti, verrà quindi ulteriormente ripartita, nell'ambito di ciascun insieme di consorzi ammessi al contributo, secondo i seguenti criteri:

- A. € 250.000: in proporzione, sulla base del numero di soci aderenti al consorzio ed appartenenti al settore cooperazione (dal computo sono escluse le società cooperative agricole, le cooperative della pesca, le cooperative di credito, le cooperative edilizie di abitazione);
- B. € 250.000: in proporzione, sulla base dell'importo complessivo degli affidi in essere al 31 dicembre precedente all'anno in cui viene pubblicato l'avviso relativo all'intervento, rilasciati a favore di imprese operanti nel settore della cooperazione (dal computo sono escluse le società cooperative agricole, le cooperative della pesca, le cooperative di credito, le cooperative edilizie di abitazione).

In caso di fusione di consorzi esistenti operanti nell'ambito del territorio regionale, avvenuta nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda, i dati relativi al numero di soci aderenti ed all'importo complessivo degli affidi in essere, di cui ai precedenti punti A e B, verranno convenzionalmente incrementati nella misura del 20 %.

ART. 4

OPERAZIONI ASSISTITE DALLA GARANZIA

Le risorse erogate dall'Amministrazione regionale devono essere utilizzate esclusivamente a sostegno di operazioni finanziarie e creditizie riguardanti imprese del settore cooperazione con sede legale in Sardegna, con le esclusioni specificate all'art. 1, comma 5.

Al fine di garantire la separazione delle attività i confidi beneficiari dei contributi si impegnano, all'atto della presentazione della domanda di finanziamento, a tenere una contabilità separata per le somme di provenienza pubblica.

Le risorse saranno destinate prevalentemente alla concessione di fidejussioni escutibili a prima richiesta, a favore di finanziamenti contratti da cooperative con sede legale in Sardegna, e destinati:

- a) alle garanzie per nuovi investimenti;
- b) alla ristrutturazione a medio e lungo termine del passivo di bilancio, con postergazione della quota capitale prevista per gli anni 2009, 2010 e 2011 alla fine del periodo di ammortamento;
- c) ad operazioni di smobilizzo e/o cessione di crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione statale, regionale e locale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le risorse potranno inoltre essere destinate ad operazioni di breve termine per la copertura di fabbisogno di capitale circolante.

ART. 5

CONCESSIONE DELLA GARANZIA

L'intervento disciplinato dalle presenti direttive opera nell'ambito del regime di aiuti "de minimis" disciplinato dal regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis".

Nella erogazione delle garanzie i Consorzi ammessi all'intervento dovranno impegnarsi a rispettare le condizioni previste dal suddetto regolamento.

In particolare:

1. potranno essere concesse garanzie a imprese che non si trovino in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
2. le garanzie devono essere connesse ad un'operazione finanziaria specifica e non possono assistere più dell'80% del prestito;
3. il regime di garanzia deve rispettare le condizioni ed i massimali previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis".

Le garanzie potranno essere concesse nel rispetto delle modalità di seguito indicate:

1. la garanzia potrà coprire la perdita che l'istituto di credito dimostrerà di aver subito a seguito dell'inadempienza del beneficiario della garanzia;
2. la garanzia rimane efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 1953 del codice civile di liberazione anticipata del garante;
3. una volta prestata la garanzia, il consorzio esercita nei confronti del debitore principale tutti i diritti e le azioni facenti capo al creditore originario;
4. qualora con riferimento alla stessa operazione concorrano più garanti, il consorzio di garanzia deve avvalersi del beneficio della divisione;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. alla garanzia si applicano, per tutto quanto non risulti essere espressamente disciplinato nella convenzione tra il consorzio fidi ed il beneficiario, le disposizioni del codice civile relative alle fideiussioni (articoli 1936 e ss.).

È escluso il cumulo con altre forme di garanzia pubbliche a valere sulla stessa operazione assistita.

Le modalità dell'intervento saranno basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i corrispettivi pagati dai beneficiari a seguito del rilascio della garanzia (premi) consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso.

In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria dovrà essere esperita ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali.

I fondi rischi saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. Né le somme stanziare né i relativi interessi potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative e/o degli investimenti dei confidi al di fuori delle garanzie assistite.

I consorzi beneficiari dovranno comunicare gli estremi del conto corrente sul quale disporre l'accredito del contributo.

La prestazione della garanzia, a favore degli Istituti di credito finanziatori, deve essere regolata da apposite convenzioni tra i consorzi beneficiari e gli stessi Istituti di Credito nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di concessione di finanziamenti di garanzia.

I consorzi beneficiari si impegnano ad inviare all'Assessorato copia delle convenzioni sottoscritte nonché tutte le eventuali modifiche.

ART. 6

OBBLIGO DI TRASPARENZA

I Consorzi, nell'erogazione delle garanzie, dovranno uniformarsi ai principi di trasparenza e non discriminazione.

L'istruttoria delle domande di ammissione alla garanzia dovrà essere svolta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse, adottando a tal fine un protocollo generale nel rispetto delle disposizioni in materia.

I Consorzi si impegnano a dare adeguata pubblicità all'intervento, riportando tutte le informazioni necessarie affinché le imprese possano presentare domanda di concessione della garanzia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Servizio regionale competente per la gestione dell'intervento adotta ogni atto relativo all'istruttoria delle domande di ammissione ai contributi di cui alle presenti direttive e cura ogni altro adempimento formale relativo alla presente procedura.

I Consorzi interessati potranno presentare domanda di ammissione entro 20 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna di apposito avviso da parte del Servizio incaricato della gestione dell'intervento.

Alla domanda dovrà essere allegata:

- 1) dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, volte ad attestare:
 - il possesso dei requisiti previsti per l'accesso al contributo;
 - i dati necessari per la ripartizione delle risorse, ai sensi del punto 3 delle presenti direttive;
 - l'impegno a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni stabilite nelle direttive;
 - che il legale rappresentante non abbia riportato condanne nè sia a conoscenza di essere sottoposto a procedure penali per reati contro la Pubblica Amministrazione;
 - lo stato del fondo rischi e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - l'iscrizione nell'apposita sezione dell'Elenco generale, istituito presso l'U.I.C. ai sensi dell'art. 106 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 dello stesso;
 - l'iscrizione all'Albo delle imprese cooperative;
 - l'entità del Fondo rischi ed i suoi impieghi alla data di approvazione delle presenti direttive;
 - le coordinate bancarie del conto dedicato alla gestione del "Fondo rischi" alla data di approvazione delle presenti Direttive;
- 2) copia conforme dello Statuto e dell'atto costitutivo (da non allegare se già in possesso dell'ufficio, a condizione che non siano intervenute modifiche);
- 3) dichiarazione del Presidente del Collegio sindacale attestante che non sono in corso procedure concorsuali o d'amministrazione controllata.
- 4) elenco delle convenzioni stipulate con le aziende di credito;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 5) elenco aggiornato dei soci, con la specificazione della natura giuridica e del settore di appartenenza;
- 6) elenco alfabetico dei titolari di affidi, col relativo importo, con la specificazione della natura giuridica e del settore di appartenenza;
- 7) ultimo bilancio ufficiale corredato dalla relazione del Collegio sindacale;
- 8) certificato di iscrizione all'Albo delle imprese cooperative.

ART. 8

ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'istruttoria delle domande dovrà concludersi entro 20 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse. Entro tale termine dovranno essere adottati il provvedimento di riparto dei contributi tra i soggetti ammessi ed il provvedimento di ammissione all'intervento.

Il responsabile dell'istruttoria potrà richiedere le integrazioni e/o i chiarimenti che si rendano necessari in vista dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In tal caso i termini di definizione del procedimento resteranno sospesi e inizieranno nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni e/o dei chiarimenti.

ART. 9

RENDICONTAZIONE E VIGILANZA

Il Servizio regionale competente per la gestione dell'intervento svolge funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto impiego delle risorse attribuite ai Consorzi.

I Consorzi ammessi all'intervento si obbligano a rendicontare, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di erogazione dei fondi, sulle modalità di utilizzo dei fondi stessi, mediante :

- l'elenco nominativo delle imprese assistite con l'indicazione del settore di appartenenza, degli importi effettivamente garantiti, dei fidi ottenuti, della Banca finanziatrice, della tipologia di operazione creditizia, dell'importo dell'aiuto "de minimis" calcolato secondo le modalità di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, dell'importo degli aiuti "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso da ciascuna impresa assistita;
- elenco e valore delle garanzie attivate per inadempimento;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- rendiconto sulla gestione complessiva del fondo nel corso dell'anno precedente, mediante un prospetto che riporti i seguenti dati: importo iniziale, variazioni per interessi, variazioni per ricavi della gestione, variazioni per destinazione dei ricavi della gestione del fondo (utili e spese di gestione), variazioni per pagamenti dovuti ai beneficiari della garanzia, importo finale;
- avanzo o deficit annuo;
- avanzo o deficit accumulato dall'inizio del regime di aiuto.

Fermo restando l'obbligo di rendicontazione, il soggetto incaricato della gestione dell'intervento potrà effettuare controlli e richiedere notizie e dati ai Consorzi.

In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate nelle presenti direttive l'Amministrazione Regionale procede alla revoca del provvedimento di ammissione e ad intimare la restituzione del contributo.

In caso di restituzione il soggetto beneficiario è tenuto a versare il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari a quello legale calcolato con riferimento dalla data di erogazione del relativo contributo.

In caso di liquidazione del Consorzio, il saldo rendicontato, al netto degli impegni, dovrà essere restituito alla Regione.

ART. 10

CONTROLLO

I consorzi fidi dovranno informare le imprese beneficiarie, per iscritto, circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere "de minimis", facendo esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla G.U.C.E.. Prima di concedere il beneficio i consorzi dovranno, inoltre, richiedere all'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.